

*del marchio altrui, sull'accertamento della natura descrittiva dell'uso).* [F.Se.]

**1377 TRIBUNALE DI ROMA** – Sezione IP – ordinanza 11 febbraio 2010 – Pres. Est. MELONI – Youtube LLC, Google Inc (avv.ti Mostardini, Galimberti, Mellucci, De Angelis, Lombardi), Google UK (avv.ti Mostardini, Galimberti, Mellucci) c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. (avv.ti Morazzoni, Previti, Sangalli, La Rosa).

*Il giudice italiano ha giurisdizione in relazione ad un'azione inibitoria volta ad ottenere la cessazione di illeciti consistenti nell'offerta attraverso siti Internet visibili anche in Italia di opere e materiali protetti (nella specie frammenti del Grande Fratello) i cui diritti sono di titolarità di un'emittente televisiva italiana, a nulla rilevando il fatto che l'uploading delle opere e dei materiali ora detti avvenga in uno stato diverso dall'Italia (1).*

*Benché ad un service provider non possa essere richiesta un'attività di preventivo controllo e di accertamento dell'illiceità di tutto quanto caricato sui propri spazi web, il prestatore di servizi che pur essendo venuto a conoscenza, a seguito di numerose diffide, della presenza di materiali illeciti non li rimuove ma anzi ne continua la trasmissione e ne organizza i contenuti anche a fini pubblicitari, risponde degli illeciti commessi dai propri utenti avvalendosi degli spazi web messi loro a disposizione (2).*

*Ai fini della concessione di un provvedimento cautelare di inibitoria il periculum in mora è insito nella perpetuazione degli illeciti contestati e nella gravità dei danni provocati da tali illeciti non risarcibili per equivalente (3).*

*Avviato un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione dei diritti d'autore e connessi di un'emittente televisiva su alcuni propri programmi è ammissibile una domanda cautelare formulata in corso di causa volta ad inibire la continuazione degli illeciti contestati ancorché con riferimento a programmi diversi da quelli per cui il giudizio di merito è stato avviato. Il thema decidendum del giudizio di merito non può infatti essere circoscritto alle sole violazioni avvenute prima della sua instaurazione ma va esteso anche alle eventuali violazioni che si siano verificate in corso di causa (4).*

(Omissis) Il reclamo proposto, appare infondato e deve essere respinto con conferma dell'ordinanza emessa in fase cautelare.

In ordine al primo motivo di reclamo, relativo alla carenza di giurisdizione del giudice italiano, le società reclamanti lamentano che non potevano essere destinatarie di un provvedimento di inibizione o parziale oscuramento dei propri siti internet da parte dell'autorità italiana in quanto svolgono il servizio di hosting provider esclusivamente e completamente in territorio straniero, in particolare negli Stati Uniti dove avviene il caricamento da parte di terzi dei contenuti sul data center dell'hosting provider (in altre parole sui servizi di YouTube). Ritiene il Collegio che tale motivo di reclamo sia infondato in quanto del tutto irrilevante appare la questione della sussistenza in Italia di una struttura, organizzata facente capo alle società reclamanti. Infatti poiché l'illecito inteso come danno evento ha luogo in Italia nel momento in cui i filmati vengono visionati dall'utente italiano non appare condivisibile subordinare l'esercizio del potere inibitorio all'esistenza di una struttura in Italia, posto che presupposto dell'ordine di inibitoria non è un'organizzazione più o meno stabile in territorio italiano ma solo l'offerta in Italia ed agli utenti